



DELIBERA N. 127

16 marzo 2022.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Gorizia – Procedura aperta per la gestione di servizi e integrati nella Casa di Riposo comunale "ANGELO CULOT" - Importo a base di gara euro: 12.042.338,94 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Comune di Gorizia

PREC 28/2022/S

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 16 marzo 2022

DELIBERA

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 10817 del 14 febbraio 2022, integrata con nota prot. n. 12343 del 18 febbraio 2022, con cui il Comune di Gorizia ha chiesto il parere dell’Autorità in merito ad una questione insorta nella procedura di gara in oggetto;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante ha rappresentato di aver indetto una procedura aperta per l’affidamento di tutti i servizi necessari a garantire l’accoglienza socioassistenziale e sociosanitaria degli utenti della casa di riposo comunale Angelo Culot; tra le prestazioni secondarie figurano la ristorazione a beneficio degli anziani ricoverati e lo smaltimento rifiuti speciali e sanificazioni, attività per le quali l’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 prevede l’obbligo di iscrizione alle cd. *white list*; nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, la Commissione appurava che tutte le imprese che avevano preso parte alla procedura avevano dichiarato di essere iscritte alle cd. *white list*, ad eccezione della cooperativa sociale [OMISSIS], la quale aveva dichiarato, nell’allegato 3, di non essere tenuta all’iscrizione; la Commissione decideva, pertanto, di chiedere chiarimenti e delucidazioni in merito a quanto asserito;

RILEVATO che la cooperativa riscontrava la richiesta di chiarimenti, affermando di svolgere, in via quasi esclusiva, attività di assistenza socio sanitaria e di rendere i servizi di ristorazione solo quando costituiscano attività accessoria rispetto ai servizi socio sanitari affidati, conformemente al proprio oggetto sociale. Per tale ragione, non sarebbe consentita alle Prefetture l’iscrizione della cooperativa nelle *white list*. Peraltro la Stazione appaltante avrebbe considerato il servizio di ristorazione all’interno della Casa di riposo come un servizio strettamente collegato ai servizi socio assistenziali per i quali era stata bandita la gara - tanto da non averne consentito il subappalto - e, per tale ragione, il modello di dichiarazione integrativa che avrebbero dovuto rendere i concorrenti, predisposto dalla Stazione



appaltante sub allegato C), prevedeva la possibilità di barrare la casella contenente la dicitura “di non essere tenuti all’iscrizione nelle *white list*”. In ogni caso, tale servizio non avrebbe nulla a che vedere con il settore di mercato contemplato dalla Legge n. 190/2012, ove il riferimento all’attività di ristorazione è collegato alla gestione di mense e attività di catering per il pubblico. Quanto al servizio di smaltimento rifiuti speciali e sanificazione, l’impresa ha rappresentato che avrebbe fatto ricorso all’affidamento tramite subcontratto ad impresa iscritta nella “white list” e con la quale ha stipulato un accordo quadro relativo a tutti i servizi in gestione;

RILEVATO che nella stessa giornata in cui trasmetteva i suddetti chiarimenti alla Stazione appaltante, la cooperativa inoltrava domanda di iscrizione alla *white list* della Prefettura territorialmente competente;

VISTO, alla luce di tutto quanto rappresentato, che la Stazione appaltante sottopone all’Autorità i seguenti quesiti:

- a) Se una Cooperativa sociale che svolge in via quasi esclusiva attività di assistenza socio sanitaria e che svolge servizi di ristorazione e di smaltimento rifiuti speciali e sanificazioni solo laddove questi costituiscano attività accessoria rispetto ai servizi sociosanitari affidati (come risultante dal proprio oggetto sociale), che partecipa alla gara singolarmente (assumendo la veste di general contractor), sia tenuta comunque all’iscrizione alla *white list* per le due citate attività;
- b) In caso di risposta affermativa, se il requisito dell’iscrizione alla *white list* (ovvero la presentazione della domanda d’iscrizione) debba essere posseduto già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero se sia sufficiente il suo possesso all’atto della stipula del contratto;

VISTO l’avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 12704 del 21 febbraio 2022;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 14387 del 25 febbraio 2022 con cui la Cooperativa sociale [OMISSIS] ha richiamato integralmente le considerazioni trasmesse alla Stazione appaltante in merito alla impossibilità di assimilare le attività di “ristorazione o della gestione di mense o catering” per il pubblico (mercato per il quale il legislatore ha ritenuto necessaria l’iscrizione nella white list) alla “preparazione e somministrazione dei pasti connessa all’attività socio sanitaria assistenziale ed educativa di cui alla legge n. 381/91”, come risulta dal proprio oggetto sociale nonché sull’affidamento a terzi mediante subcontratto delle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti speciali e sanificazioni, con conseguente necessità di appurare solo in capo all’impresa terza il necessario possesso dell’iscrizione alle white list; ha, inoltre, rappresentato che, contrariamente a quanto asserito dalla Stazione appaltante, molte delle imprese partecipanti alla gara non risultano iscritte presso le white list delle Prefetture territorialmente competenti mentre altre risulterebbero iscritte ma per attività diverse da quelle previste nella procedura *de qua*;

CONSIDERATO che, nella suddetta memoria, la Coop. Soc. [OMISSIS] ha rappresentato, peraltro, che laddove la ristorazione fosse stata considerata attività per la quale era necessaria l’iscrizione nella white list, sarebbe stato onere della Stazione appaltante chiarire inequivocabilmente la necessità di tale requisito nella documentazione di gara, anche in ragione degli effetti restrittivi sulla partecipazione che una simile previsione avrebbe determinato, imponendo, in sostanza, il ricorso ad ATI o Consorzi verticali, operanti nel mercato della “ristorazione, gestione mense e catering”. Invece, gli atti di gara non chiedevano l’iscrizione alla white list quale requisito di partecipazione. Anzi, al contrario, disponevano l’applicazione del sistema ordinario di controlli di accesso alle banche dati contenenti le informazioni e le comunicazioni antimafia, richiedendo già con l’offerta la dichiarazione sostitutiva familiari conviventi di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (cfr. paragrafo 14.4, lett. e) e paragrafo 20.8 del disciplinare di gara).



Inoltre, la stessa dichiarazione integrativa predisposta dalla Stazione appaltante sub allegato C), prevedeva la possibilità per i concorrenti di non essere iscritti nella "white list". Pertanto, in tale contesto, la Stazione appaltante sarebbe costretta ad annullare gli atti di gara ed a bandire una nuova procedura, prevedendo quale requisito di partecipazione l'iscrizione nella white list;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO, in merito al quesito sub a), che dall'esame della normativa di riferimento emerge come il criterio prescelto dal legislatore per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alle white list sia quello della tipologia di attività esercitata. L'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 stabilisce, infatti, che *"Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria...è obbligatoriamente acquisita...attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa..."*. Il successivo comma 53 contiene l'elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa e il comma 54 indica le modalità per l'aggiornamento dell'elenco. Le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell'impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell'attività; prevedono, piuttosto, che laddove l'operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a richiedere l'iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente (ovvero quella del luogo ove ha sede legale l'impresa). Per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l'esecuzione di servizi, anche solo parzialmente rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti iscritta alle white list. La giurisprudenza ha infatti osservato come "la mancata iscrizione alla *white list* per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'art. 1, c. 53 l. 190/92...determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione" (TAR Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19);

RITENUTO, pertanto, che l'operatore economico che partecipi in forma singola ad una procedura di gara per l'affidamento di un complesso di servizi, parzialmente riconducibili all'elenco di attività cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, è tenuto al possesso del requisito dell'iscrizione alle *white list* della prefettura territorialmente competente, anche quando l'attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa sia da questi svolta in via secondaria o strumentale rispetto all'attività principale;

RILEVATO che, nel caso di specie, la Cooperativa Sociale [OMISSIS], secondo quanto riportato nel certificato camerale, svolge in via prevalente servizi di assistenza socio assistenziale attraverso la gestione di strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani, attività effettivamente non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012;

RILEVATO, tuttavia, che la suddetta cooperativa ha partecipato in forma individuale alla procedura di gara in oggetto, finalizzata ad individuare un unico operatore al quale affidare, in regime di global service, tutti i servizi necessari all'interno della casa di riposo comunale, ed in particolare, oltre ai servizi socio assistenziali (assistenza infermieristica, riabilitativa, supporto psicologico, animazione, assistenza di base alla persona), anche taluni servizi accessori, quali la ristorazione, la pulizia e sanificazione, lo smaltimento dei rifiuti speciali, le piccole manutenzioni ecc., alcuni dei quali – ad esempio la ristorazione – non subappaltabili e soggetti all'obbligo di iscrizione nelle *white list*;

RILEVATO che, nei chiarimenti resi alla Stazione appaltante, la Cooperativa ha affermato di poter svolgere l'attività di ristorazione degli utenti della casa di riposo comunale in ragione della previsione, nel proprio

oggetto sociale, dell'attività di preparazione e somministrazione pasti connessa all'attività socio assistenziale;

CONSIDERATO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, occorre tenere distinto l'oggetto sociale dall'attività concretamente esercitata dall'impresa; invero, ai fini della verifica circa il possesso del requisito di idoneità professionale necessario per la partecipazione alla gara e l'esecuzione del servizio, non può essere preso in considerazione il contenuto dell'oggetto sociale, il quale - ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2018 n. 2176; 15 maggio 2015, n. 2486; T.a.r. Sardegna 9 marzo 2015, n. 415); più in particolare, è stato affermato che l'individuazione ontologica della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l'attività principale o prevalente, in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio, non rilevando quanto riportato nell'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo e nello statuto, che esprime solo ulteriori potenziali indirizzi operativi dell'azienda, non rilevanti ove non attivati (Cons. Stato, 15 maggio 2015 n. 2486; 28 dicembre 2011, n. 6968, 19 febbraio 2003, n. 295, 20 aprile 2009, n. 2380);

RITENUTO, pertanto, che al quesito sottoposto dalla Stazione appaltante può essere fornita la seguente soluzione: qualora, in adesione al citato orientamento giurisprudenziale relativo alla distinzione tra attività concretamente esercitata e oggetto sociale, la Cooperativa sociale [OMISSIS] dovesse essere ritenuta idonea a svolgere la sola attività di gestione delle strutture residenziali e non anche l'attività di ristorazione, sarebbe corretto affermare che la stessa non è tenuta all'iscrizione nelle *white list* delle prefetture territorialmente competenti ma, nondimeno, dovrebbe esserne disposta l'esclusione dalla procedura di gara per difetto dei requisiti necessari allo svolgimento di una parte degli affidandi servizi; viceversa, se la mera contemplazione nell'oggetto sociale di una tipologia di attività - accessoria rispetto all'attività principale - è ritenuta dalla Stazione appaltante condizione sufficiente a garantire la corretta qualificazione dell'impresa e, in sostanza, a consentirne l'ammissione alla procedura, parimenti l'impresa dovrà risultare in possesso di tutti i requisiti previsti *ex lege* per lo svolgimento di quella data attività, compresa, quando necessaria, l'iscrizione alle *white list* delle prefetture territorialmente competenti;

RILEVATO che non colgono nel segno le eccezioni di segno contrario formulate dalla Cooperativa;

CONSIDERATO, infatti, che per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 23/2020, conv. con mod. nella L. 40/2020, è stato ampliato l'elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa; l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, contempla, per quanto di interesse in questa sede, la ristorazione, gestione delle mense e catering (lett. i-ter) e i servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lett. i-quater);

CONSIDERATO, per quanto concerne in particolare la "ristorazione", che la suddetta lett. i-ter) non contiene alcuna specificazione atta ad escludere la ristorazione socioassistenziale - la quale, peraltro, costituisce un ramo della ristorazione collettiva che si propone, come obiettivo, quello di favorire una corretta alimentazione e buone abitudini alimentari nei pazienti (cfr. le *Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera ed assistenziale* adottate dal Ministero della salute) - dall'elenco dell'attività particolarmente sensibili al tentativo di infiltrazione mafiosa;

RILEVATO che, nel caso di specie, l'art. 12 del Capitolato prevede che *"Il servizio di ristorazione riguarda la produzione di tutti i pasti e le prestazioni ricomprese nella giornata alimentare in favore degli anziani"*



presenti in struttura...L'insieme delle prestazioni relative al servizio di ristorazione da garantirsi all'interno della Casa a favore degli ospiti si compone delle seguenti porzioni di servizio: Colazione, Pranzo, Merenda, Cena, Idratazione durante la giornata. Il servizio di ristorazione dovrà essere svolto dalla Ditta nei locali a ciò destinati all'interno della struttura (centro cottura e sue pertinenze) e comprende l'approvvigionamento delle derrate e degli ingredienti di cucina, la manipolazione, la preparazione, la produzione delle porzioni di servizio come sopra indicati, in ogni sua fase nel rispetto delle norme di settore in materia di HACCP e sicurezza in genere, che la Ditta si obbliga a rispettare". Specifiche prescrizioni sono dettate in tema di generi alimentari, menu, dietista, servizio per utenti esterni. Nella Relazione illustrativa, peraltro, l'importo della sola ristorazione ammonta, annualmente, ad euro 286.890,00 (con un'incidenza superiore al 10% rispetto all'importo annuale del servizio) ed è prevista la preparazione e somministrazione di 21.900 porzioni di colazione, pranzo, merenda e cena;

RITENUTO, pertanto, che non può nutrirsi dubbio alcuno sulla riconducibilità del servizio di preparazione e somministrazione di pasti all'interno della casa di riposo comunale al settore di mercato della ristorazione di cui all'art. 1, comma 53, lett. i-ter) della L. 190/2012;

CONSIDERATO, sotto altro profilo, che il procedimento per l'iscrizione nelle white list non prevede che la Prefettura effettui controlli sulla tipologia di attività esercitata dall'impresa e sulla sussumibilità della stessa in una delle categorie previste dall'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Invero, il D.P.C.M. 18 aprile 2013 recante le "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", aggiornato con il D.P.C.M. 24 novembre 2016, prevede che la Prefettura svolga un'istruttoria tesa esclusivamente ad accertare l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;

RILEVATO, inoltre, con riferimento alla presunta mancata iscrizione alle *white list* degli altri operatori economici partecipanti alla procedura di gara, che, fermi restando i dovuti controlli e le verifiche della Stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara, l'elenco trasmesso dall'istante sembrerebbe riguardare, in gran parte, imprese che non hanno partecipato alla gara in forma singola bensì come mandatarie/mandanti di un RTI ovvero come consorziate di un consorzio stabile, in cui almeno una delle altre imprese raggruppate/consorziate, ovvero quella designata per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, possiede anche il requisito dell'iscrizione nelle white list; quanto alle due imprese che risultano iscritte alle white list ma per attività diverse da quelle contemplate nella gara in esame, si ricorda che, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, "*Le sezioni in cui sono articolate le white list – corrispondenti alle attività elencate nell'art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012 – non rilevano ai fini del possesso del requisito, che matura, e dunque si considera integrato, per il solo fatto dell'iscrizione nell'elenco, indipendentemente dalla sezione in cui l'impresa risulti iscritta*" (T.A.R. LAZIO, Roma, sez. II ter, 9 novembre 2020, n. 11587);

RITENUTO che le conclusioni raggiunte in merito all'attività di ristorazione consentono di ritenere assorbita la questione relativa al servizio di smaltimento rifiuti e sanificazione;

CONSIDERATO, in merito al quesito sub *b)*, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l'iscrizione alla *white list* è un



requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa;

VISTO il Bando-tipo n. 1 che, alla voce "requisiti generali", così statuisce "[*In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione*] Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco";

RITENUTO, pertanto, che il requisito dell'iscrizione alle *white list* istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, assurgendo a requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale dell'impresa, deve essere posseduto già all'atto della partecipazione alla procedura di gara;

CONSIDERATO, infine, in merito a quanto eccepito dalla Cooperativa sociale [OMISSIS] circa l'assenza negli atti di gara di una clausola che imponesse, a pena di esclusione, il possesso del requisito d'iscrizione nelle *white list* e sulla contraddittorietà dei modelli predisposti dalla Stazione appaltante, che secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, di regola, le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, poiché l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553); si è osservato, in particolare, che l'eterointegrazione del bando costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l'accesso alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante – dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, 28 agosto 2019, n. 5922);

CONSIDERATO che le *white list* rientrano tra le misure per la salvaguardia dell'ordine pubblico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. I, 1 febbraio 2019, n. 337; *id.*, 21 settembre 2018, n. 2241). L'istituto, introdotto per la prima volta nel 2009, con l'obiettivo di arginare il fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nell'ambito della realizzazione di alcune grandi opere e grandi eventi, ha ricevuto una prima sistematizzazione generale per i contratti pubblici con la l. n. 190/2012 allo scopo di agevolare gli accertamenti antimafia nei settori ritenuti maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa. In questi ambiti, a prescindere dal valore della fornitura, del servizio o del lavoro da affidare (e dunque anche al di sotto della soglia di esenzione per l'acquisizione della documentazione antimafia), le amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente tenute a consultare gli elenchi istituiti presso le Prefetture, al fine di verificare se l'impresa è inserita in *white list*. L'iscrizione in *white list*, infatti, è equipollente alla comunicazione e all'informativa antimafia liberatoria;

RITENUTO, pertanto, di poter affermare che l'obbligo di iscrizione alle *white list*, in quanto misura volta ad apprestare tutela a diritti e principi di ordine costituzionale, non derogabile dalla Stazione appaltante in sede di elaborazione degli atti di gara, costituisce norma imperativa del nostro ordinamento idonea, in

quanto tale, ad eterointegrare il bando di gara, colmandone le eventuali lacune e sostituendo le clausole di segno difforme;

CONSIDERATO, sotto altro aspetto, che, come più volte sottolineato dall'Autorità (cfr. ex *multis* Delibera n.95 del 19/05/2011; Delibera n. 19 del 12/02/2009), la valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela di una procedura di gara rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato, in presenza di concrete e motivate ragioni di interesse pubblico e dei presupposti codificati dall'art. 21-*nonies* della L. n. 241/90. Detta potestà, come noto, trova fondamento nei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, è esercitabile dalla stazione appaltante anche dopo la conclusione della procedura di scelta del contraente e dopo che l'aggiudicazione abbia acquisito efficacia (in tal senso depone l'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016). Nella vicenda in esame, si ritiene opportuno evidenziare che, ai fini della decisione, l'Amministrazione è tenuta a valutare, insieme all'illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare, anche la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento del provvedimento viziato (che non può coincidere con l'interesse al mero ripristino della legalità violata, ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco, tra i quali appaiono meritevoli di considerazione anche il *favor participationis* ed il pieno dispiegarsi della concorrenza) e il lasso temporale intercorso dal momento in cui è stato adottato il provvedimento da ritirare;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che:

- L'obbligo di iscrizione nelle *white list* sorge per effetto dello svolgimento, in via principale, secondaria, strumentale, di attività comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012;
- L'iscrizione nelle *white list* della Prefettura territorialmente competente costituisce requisito di ordine generale che deve essere posseduto all'atto della partecipazione alla procedura di gara;
- L'obbligo di iscrizione nelle *white list* costituisce norma imperativa del nostro ordinamento, idonea ad eterointegrare il bando di gara, colmando eventuali lacune o sostituendo le eventuali clausole difformi;
- L'annullamento in autotutela della procedura di gara costituisce decisione rimessa all'apprezzamento discrezionale della Stazione appaltante.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 marzo 2022

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Firmato digitalmente